



TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO

N. 8974/2020 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI MILANO

Dr.ssa Eleonora De Carlo quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente

SENTENZA
ai sensi dell'art. 429 c.p.c.

nella causa promossa

da

ALBERO ROBERTA, BIANCHI STEFANO, NOTO ANGELA, PAPPALARDO ALFIA e SANTONE GIANNI ANTONIO, con il patrocinio degli avv.ti BARBONI DOMENICO, LACALAMITA GIACOMA CLARA e NARDONE ANNAMARIA, elettivamente domiciliati in Via Lamarmora n. 36 Milano, presso i difensori

RICORRENTI

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA, con il patrocinio della funzionaria avv. ROMANO EMANUELA,



elettivamente domiciliati in VIA SODERINI, 24 Milano, presso l'ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro

RESISTENTI

OGGETTO: pagamento somme

All'udienza di discussione I procuratori delle parti concludevano come in atti.

FATTO E DIRITTO

Con l'atto introduttivo della presente causa, i docenti ricorrenti hanno convenuto in giudizio il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE e l'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA, chiedendo al Giudice l'accoglimento delle seguenti conclusioni: *“DICHARARE il diritto dei ricorrenti alla Retribuzione Professionale Docenti (RPD) in relazione ai servizi prestati con contratti a tempo determinato per supplenze temporanee come specificati in ricorso e alla corresponsione delle relative differenze retributive, comprensive di interessi legali dalle singole scadenze al saldo, anche ai fini del trattamento pensionistico e di fine rapporto, nei limiti della prescrizione di legge;*

- PER L'EFFETTO CONDANNARE il Ministero dell'Istruzione e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento delle differenze retributive maturate a titolo di Retribuzione Professionale Docenti (RPD) in relazione ai servizi prestati con contratti a tempo determinato per supplenze temporanee come specificati in ricorso, comprensive di interessi legali dalle singole scadenze al saldo, anche ai fini del trattamento pensionistico e di fine rapporto nei limiti della prescrizione di legge”; con vittoria di spese da distrarsi.

Si sono costituiti il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE e l'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA, depositando articolata memoria, con cui contestavano le avverse deduzioni e domande delle quali hanno chiesto il rigetto, con vittoria di spese.

All'udienza di discussione, i procuratori hanno concluso come in atti.

Il ricorso è fondato per i seguenti motivi, dovendosi dare atto che i fatti di causa rilevanti ai fini del decidere sono documentali e che analoghe pretese hanno già trovato accoglimento da parte della giurisprudenza anche di legittimità,



che deve essere nella presente sede richiamata anche ai sensi dell'art 118 disp. att. c.p.c., in quanto pienamente condivisibile.

I ricorrenti premettevano di essere docenti in servizio presso istituti scolastici compresi nel circondario del Tribunale di Milano, ricostruendo i periodi di servizio corrispondenti alle supplenze temporanee rese ai sensi dell'art. 4, comma 3, l. N. 124/1999, in forza dei contratti a tempo determinato, come analiticamente indicati in ricorso. I ricorrenti si dolevano di non avere percepito la retribuzione professionale docente, di cui all'art. 7 del CCNL 2001, in quanto corrisposta ai docenti di ruolo o ai docenti assunti a tempo determinato per supplenze annuali al 31 agosto o sino al 30 giugno. In particolare, allegavano in diritto la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 7, CCNL 15.3.2001, in combinato con l'art. 25 CCNI 31.8.1999, dell'art. 81 CCNL 24.07.2003, dell'art. 83 CCNL 29.11.2007, del principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato, di cui alla clausola n. 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE, CEEP sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva del Consiglio Europeo 28/6/99/70/CE e degli artt. 526 E 528 D.LGS. 297/1994.

Sulla questione oggetto di causa, è intervenuta l'ordinanza della Cassazione n. 20015/2018, fissando il seguente principio di diritto: *"l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto scuola, interpretato alla luce del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, attribuisce al comma 1 la Retribuzione Professionale Docenti a tutto il personale docente ed educativo, senza operare differenziazioni fra assunti a tempo indeterminato e determinato e fra le diverse tipologie di supplenze, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio"*;

In particolare, la Cassazione così argomentava la sua decisione:

"2. l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonchè di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio



scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...";

2.1. quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando, poi, che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio";

3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017);

4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive";

5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass. 7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle



progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola, Cass. 26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante; Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;

5.1. in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact; 13.9.2007, causa C307/05, Del Cerro Alonso; 8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorchè proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, nè rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perchè la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza; 7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);

5.2. l'interpretazione delle norme Eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che



può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perchè a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass. 8.2.2016 n. 2468);

6. nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione, "che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito" ed ha disatteso la tesi del Ministero secondo cui la durata temporalmente limitata dell'incarico sarebbe incompatibile con la percezione della RPD;

7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 6, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto Eurounitario;

8. si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;



9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del Ministero, secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese".

Infine, deve essere rigettata l'eccezione di compensazione sollevata da parte resistente con riguardo sia all'indennità di disoccupazione, sia all'indennità per ferie non godute. Infatti, l'art. 7 del C.C.N.L. del 2001, nell'istituire la retribuzione professionale docenti, è ispirato dall'obiettivo "*della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori*", come recita l'art. 7 medesimo. Risultano, quindi, privi di fondamento gli assunti di parte resistente, che pretenderebbe di compensare quanto oggetto di causa con emolumenti connessi, invece, alla natura stessa dei contratti a tempo determinato. Se, infatti, si procedesse in tale direzione, si perpetuerebbe quella discriminazione in danno dei lavoratori a tempo determinato, che ha condotto, per le ragioni di cui sopra, al riconoscimento della retribuzione professionale.

A fronte della necessità di ritenere, nel caso di specie, che i ricorrenti abbiano svolto, nelle loro supplenze temporanee, una prestazione di lavoro equivalente a quella dei docenti sostituiti, il ricorso deve essere accolto integralmente. Deve essere, pertanto, dichiarato il diritto dei ricorrenti alla Retribuzione Professionale Docenti (RPD) in relazione ai servizi prestati con contratti a tempo determinato per supplenze temporanee, come specificati in ricorso e alla corresponsione delle relative differenze retributive, comprensive di interessi legali dalle singole scadenze al saldo, anche ai fini del trattamento pensionistico e di fine rapporto, nei limiti della prescrizione di legge. Di conseguenza, i resistenti devono essere condannati, in solido tra loro, al pagamento in favore dei ricorrenti delle differenze retributive maturate a titolo di Retribuzione Professionale Docenti (RPD) in relazione ai servizi prestati con contratti a tempo determinato per supplenze temporanee come specificati in ricorso, comprensive di interessi legali dalle singole scadenze al saldo, anche ai fini del trattamento pensionistico e di fine rapporto nei limiti della prescrizione di legge.

In applicazione del disposto dell'art. 91 c.p.c. i resistenti, in quanto soccombenti, vanno, poi, condannati, in solido tra loro, al pagamento delle spese



di lite determinate in € 3.000,00, oltre spese generali 15% e accessori di legge, oltre ad € 259,00 a titolo di contributo unificato, da distrarsi in favore degli avvocati BARBONI DOMENICO e NARDONE ANNAMARIA, dichiaratisi antistatari.

Sentenza esecutiva ex art. 431 cpc.

PQM

Disattesa o assorbita ogni diversa istanza o eccezione, condanna i resistenti, in solido tra loro, al pagamento in favore dei ricorrenti delle differenze retributive maturate a titolo di Retribuzione Professionale Docenti (RPD) in relazione ai servizi prestati con contratti a tempo determinato per supplenze temporanee come specificati in ricorso, comprensive di interessi legali dalle singole scadenze al saldo, anche ai fini del trattamento pensionistico e di fine rapporto nei limiti della prescrizione di legge. Condanna i resistenti in solido tra loro al pagamento delle spese di lite determinate in € 3.000,00, oltre spese generali 15% e accessori di legge, oltre ad € 259,00 a titolo di contributo unificato, da distrarsi in favore degli avvocati BARBONI DOMENICO, LACALAMITA GIACOMA CLARA e NARDONE ANNAMARIA, dichiaratisi antistatari.

Sentenza esecutiva.

Milano, 03/02/2021

Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Eleonora De Carlo

